



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Dott. Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Claudio Colombo.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]

nella seduta del 16/06/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso pervenuto l'8 novembre 2010, il ricorrente ha esposto che, nel settembre 2010, l'intermediario aveva improvvisamente ridotto l'affidamento a lui concesso da € 10.000 a € 5.000, senza preavviso e senza l'acquisizione di alcun consenso da parte sua. Ciò – prosegue il ricorrente – lo avrebbe costretto a pagare interessi extrafido, nonché a subire il blocco di alcuni RID, andati così insoluti.

Il ricorrente ha chiesto, quindi, la condanna dell'intermediario al ripristino delle condizioni contrattuali originarie, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, non meglio qualificati, né quantificati. Tali danni sono stati solo in un secondo momento quantificati dal ricorrente nell'importo di € 1.500.



L'intermediario ha controdedotto che la decisione di ridurre l'affidamento era stata assunta, tra l'altro, a seguito della verifica di un andamento del rapporto non in linea con l'entità dell'apertura di credito originariamente accordata, e che comunque le clausole contrattuali prevedono la facoltà, per entrambe le parti, di recedere dall'apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla, anche mediante comunicazione verbale, salvo il preavviso di un giorno relativamente al pagamento di quanto dovuto, ove sia l'intermediario a recedere.

Nel caso di specie – prosegue l'intermediario – la decisione di ridurre l'affidamento era stata comunicata al ricorrente, in forma verbale, in occasione di un incontro del 10 settembre 2010.

### **Diritto**

Il ricorso non merita accoglimento.

La domanda principale, intesa al ripristino delle condizioni contrattuali originarie (*id est*: alla riattivazione dell'affidamento nella misura originaria), è infondata.

È noto, infatti, che il recesso parziale o totale dal contratto di apertura di credito è regolato dall'art. 1845 c.c., sicché non risulta applicabile la disciplina in tema di *ius variandi*, di cui all'art. 118 TUB, impropriamente richiamata nel reclamo che ha preceduto il ricorso.

Nel caso in esame risulta documentalmente la previsione contrattuale, a favore di entrambe le parti, della facoltà, configurante un diritto di natura potestativa, di recedere dall'apertura di credito, nonché di ridurla (come nel caso di specie avvenuto) o di sospenderla, anche mediante comunicazione verbale, con la conseguenza che nessun consenso del cliente è richiesto, affinché abbia effetto la dichiarazione dell'intermediario, come invece erroneamente sostiene il ricorrente.

Ebbene, l'avvenuta comunicazione verbale della riduzione dell'affidamento risulta provata, sulla scorta della circostanza che, a fronte dell'affermazione contenuta nelle controdeduzioni del 14 febbraio 2011 dell'intermediario, secondo cui tale comunicazione sarebbe stata eseguita in occasione di un incontro del 10 settembre 2010, il ricorrente non la nega, essendosi lo stesso in realtà semplicemente lamentato, nell'ambito della replica del 6 maggio 2011, in relazione alle modalità (meramente verbali) con cui tale comunicazione era avvenuta, ad opera del direttore dell'agenzia.



Gli effetti della dichiarazione recettizia, consistenti nella riduzione dell'affidamento, si sono, dunque, nella fattispecie prodotti, con conseguente inaccogliabilità della domanda di ripristino delle condizioni pregresse.

Tanto premesso in merito alla richiesta formulata in via principale, occorre peraltro rilevare come potrebbe comunque nella specie discutersi di una possibile "brutalità" della riduzione dell'affidamento, posto che l'intermediario non ha dimostrato di avere ottemperato all'onere, pur previsto dalle sue stesse condizioni generali di contratto, di richiedere il pagamento di quanto dovuto, entro il preavviso minimo di un giorno, come da contratto, mediante raccomandata.

Qualora infatti il diritto di recesso totale o parziale non venga esercitato dall'intermediario in modo conforme a buona fede, il correntista affidato ha diritto, per giurisprudenza ormai consolidata, al risarcimento del danno derivante dalla c.d. "rottura brutale del credito".

Tale danno deve essere tuttavia provato. Nel caso in esame nessun risarcimento può essere in concreto accordato, sia perché nel reclamo che ha proceduto la proposizione del ricorso il ricorrente – per mezzo dei suoi legali – si era limitato a chiedere «il ripristino delle condizioni contrattuali» originarie, senza fare cenno alcuno, neppure in via generica, al risarcimento dei danni; sia perché, comunque, manca nel caso di specie la prova del danno, essendosi il ricorrente limitato ad enunciarlo in termini del tutto generici, non supportati da alcuna evidenza probatoria, ed avendolo peraltro quantificato soltanto con le controdeduzioni del 6 maggio 2011.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIULIANA SCOGNAMIGLIO